

Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

del 9 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 24 marzo 2006¹ sulla radiotelevisione (LRTV),

ordina:

Art. 5 Quote minime di opere europee e di produzioni indipendenti² (art. 7 cpv. 1 LRTV)

¹ Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche³ provvedono, nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati⁴, affinché:

- a. almeno il 50 per cento del tempo d'antenna⁵ determinante sia riservato a opere svizzere o comunque europee⁶;
- b. nei loro programmi sia riservato almeno il 10 per cento del tempo d'antenna determinante o almeno il 10 per cento del costo⁷ dei programmi a opere svizzere o comunque europee di produttori indipendenti dalle emittenti stesse; una parte adeguata va riservata a opere che risalgono a non oltre cinque⁸ anni.

² Non rientrano nel tempo d'antenna determinante di cui al capoverso 1⁹ i notiziari, le cronache sportive, i giochi televisivi, la pubblicità e il teletext¹⁰.

¹ RS 784.40; RU 2007 ...

² NOTABENE: l'art. 5 ORTV traspone nel diritto svizzero (come del resto l'art. 7 cpv. 1 LRTV su cui si fonda) parte della direttiva 89/552/CEE, resa applicabile per la Svizzera da un accordo bilaterale con la CE del 2004 concernente i programmi MEDIA. Per poter partecipare a tali programmi la Svizzera doveva infatti adeguare previamente la propria legislazione interna alle esigenze poste dalla direttiva 89/552/CEE in materia di promozione di opere europee (cfr. art. 4 e 5).

³ *Sprachregionalen: (programmi) destinati alle regioni linguistiche* (art. 7 cpv. 2 LRTV); perché la direttiva 89/552/CEE dice che l'obbligo delle quote non si applica "alle emittenti televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale³"; si escludono pertanto le televisioni locali (Teleticino; Telezüri; Telebärn) ma non *3 Plus, Alphavision, Presse-TV, Star TV, Teleclub, TVM3 e Viva Schweiz*, che sono attive a livello di regione linguistica, nonché la SSR (TSI/TSR/DRS), attive a livello nazionale. Ecco un esempio di come una norma della direttiva ("non rivolgersi soltanto a un pubblico locale e fare parte di una rete nazionale") va trasposta adeguandola alle peculiarità elvetiche ("rivolgersi [perlomeno] a una regione linguistica"). Chiaramente anche il testo di base (tedesco) si scosta dall'articolo 9 della direttiva ("Fernsehsendungen, die sich an ein lokales Publikum richten und die nicht an ein nationales Fernsehnetz angeschlossen sind").

⁴ "Nei limiti di quanto per loro praticamente possibile e con mezzi adeguati" è stato ripreso testualmente dall'art. 7 LRTV. Nell'ordinanza occorre forzatamente ricalcare il testo italiano della LRTV per garantire l'uniformità interna, ma sarebbe stato auspicabile che nella LRTV si recepisse la formula di cui agli art. 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE ("ogniquale sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati"), come peraltro fatto nelle versioni tedesca e francese della LRTV. Non è infatti escluso che la direttiva sia stata concepita in francese ("chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés") e che il suo testo italiano ne ricalchi più fedelmente il suo senso originario.

⁵ *Sendezeit*: direttiva 89/552 dice "tempo di trasmissione" ("temps de diffusion"), ma la LRTV dice *tempo d'antenna* ("temps d'émission"). Si tratta di un vincolo che dobbiamo rispettare per garantire l'uniformità con il testo di riferimento e con la terminologia elvetica (art. 7 e altri della LRTV). Del resto anche la legislazione nazionale italiana parla di "tempo d'antenna" e si è quindi scostata dalla terminologia europea.

⁶ *Schweizerische oder andere europäische Werke: opere svizzere o comunque europee* (cfr. anche art. 7 cpv. 1 lett. a LRTV). A differenza della direttiva (che parla genericamente di "opere europee", perché si rivolge soltanto agli Stati membri ed è stata resa applicabile per la Svizzera soltanto dalla ratifica dell'accordo bilaterale del 2004), a livello interno è necessario specificare che alla categoria delle opere europee appartengono anche opere svizzere; l'emittente può quindi assolvere il suo obbligo mediante la trasmissione di opere svizzere. È evidente che per essere concorrenziale non si limiterà alle opere svizzere.

⁷ Osservazione generale: i "costi" sono solitamente quelli preventivati, i mezzi che si decide di stanziare, mentre le "spese" sono quelle effettivamente sostenute, incorse.

⁸ Osservazione generale: da uno a dieci compreso i numeri si esprimono in lettere, poi in cifre, salvo p. es. nelle percentuali. Su queste questioni, cfr. le Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano del 16 settembre 2003 (<http://www.bk.admin.ch/themen/lang/00939/index.html?lang=it>).

⁹ Contrariamente alle versioni tedesca e francese, nel testo italiano si è utilizzato "di cui al" anziché "ai sensi del" poiché il cpv. 1 non definisce la nozione di "tempo d'antenna determinante".

¹⁰ Questo elenco è previsto, pur con qualche differenza terminologica, anche nella direttiva 89/552/CEE. Nel testo tedesco dell'ordinanza non hanno utilizzato il termine "teletext" perché avrebbero dovuto scriverlo con la maiuscola e quindi lo si sarebbe potuto confondere con la società Teletext. Teletext come servizio telematico esiste comunque in italiano e se lo si scrive con la minuscola non si rischia (in italiano) di confonderlo con la società concessionaria.

³ Nella relazione annuale¹¹ le emittenti riferiscono all'Ufficio federale in che misura tali quote sono state raggiunte o sono stati compiuti progressi rispetto all'anno precedente, espongono i motivi del mancato raggiungimento delle quote ed elencano le misure adottate o previste per raggiungere tali quote o compiere progressi.

⁴ Se le informazioni o le misure adottate per raggiungere le quote richieste non sono sufficienti, l'autorità di vigilanza prende provvedimenti¹² secondo l'articolo 89 capoverso 1 LRTV.

Art. 6 Obbligo di promuovere i film svizzeri¹³
(art. 7 cpv. 2 LRTV)

¹ L'obbligo di promuovere i film svizzeri e i film coprodotti con l'estero¹⁴ si applica a tutte le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche i cui programmi svizzeri o programmi mantello esteri propongono¹⁵ lungometraggi, documentari o film d'animazione.

² Le emittenti di cui al capoverso 1 riferiscono nella relazione annuale sulle prestazioni fornite per promuovere la cinematografia. L'Ufficio federale¹⁶ decide, d'intesa con l'Ufficio federale della cultura, l'importo dell'eventuale tassa di promozione della cinematografia. A tal fine sono computate tutte le spese sostenute durante l'esercizio per l'acquisto, la produzione e la coproduzione di lungometraggi, documentari o film d'animazione svizzeri.

³ L'impiego della tassa di promozione della cinematografia è retto dall'articolo 15 capoversi 2 e 3 della legge del 14 dicembre 2001¹⁷ sul cinema¹⁸.

¹¹ Cfr. art. 18 LRTV. L'accordo bilaterale (art. 2 par. 4 dell'allegato II) del 2004 obbliga la Svizzera, come del resto la direttiva 89/552/CEE (art. 4 par. 3) fa con gli Stati membri della Comunità, a presentare ogni due anni alla Commissione europea una relazione concernente il raggiungimento delle quote di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva, le ragioni che ne hanno impedito il raggiungimento e gli obiettivi previsti per raggiungerle. Per questo motivo, l'ordinanza obbliga a riferire all'Ufficio federale delle comunicazioni nell'ambito della *relazione annuale* (art. 18 LRTV) in che misura hanno adempiuto agli obblighi contemplati nei due articoli sopraccitati della direttiva.

¹² "Autorità di vigilanza" e "provvedimenti": vincoli di cui all'art. 89 cpv. 1 LRTV.

¹³ Normalmente nei titoli di norme "obbligo di" è seguito da un sostantivo (es.: "obbligo di comunicazione" e non "obbligo di comunicare"), salvo se è seguito da altro ancora, come un complemento oggetto e affini (es.: "Obbligo di comunicare i dati all'Ufficio" e non "Obbligo di comunicazione dei dati all'Ufficio").

¹⁴ *Zwischen der Schweiz und dem Ausland koproduzierten Filmen*: varianti: *film coprodotti dalla Svizzera e dall'estero* (soluzione scelta nel testo italiano), *film coprodotti con l'estero* (art. 3 lett. b LCin, cui peraltro rinvia espressamente il rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza, che proprio per questo genere di motivi va sempre consultato in fase di stesura del testo italiano); si sceglie di seguire la LCin, visto che la nozione è identica e per garantire l'uniformità e la coerenza formale e materiale tra atti normativi correlati (per non far pensare che si tratti di cose diverse). Del resto il francese dell'ordinanza ricalca il testo francese della LCin. Va rilevato che il termine "estero" in italiano non è così restrittivo come *Ausland* (peraltro utilizzato anche nel testo tedesco), che contiene la nozione di Paese; può quindi essere tranquillamente utilizzato nel senso di "film coprodotti con produttori esteri".

¹⁵ *Ausstrahlen*: sarebbe *trasmettere* (art. 7 LRTV); per utilizzare questo verbo occorrerebbe tuttavia tradurre la disposizione nel modo seguente: "... si applica a tutte le emittenti televisive attive a livello nazionale o di regione linguistica che trasmettono ... nei loro programmi svizzeri o (nei loro) programmi mantello esteri // nei cui programmi svizzeri o (nei cui) programmi mantello esteri sono trasmessi ...". Si tratterebbe di una soluzione simile a quella di cui all'art. 7 cpv. 2 LRTV, ma è un poco macchinosa. Scegliamo quindi di allinearci al testo francese e di tradurre *ausstrahlen* con *proporre*, poiché un programma non può "trasmettere".

¹⁶ Benché nel testo tedesco sia utilizzata la locuzione "Ufficio federale delle comunicazioni", occorre scrivere soltanto "Ufficio federale" e segnalare il caso al responsabile del testo, poiché nell'art. 2 cpv. 1 LRTV è stata introdotta una designazione abbreviata.

¹⁷ SR 443.1

¹⁸ *Legge del 14 dicembre 2001^s sul cinema*: quando esiste, nei rimandi ad altri atti normativi va utilizzato il titolo abbreviato con la data dopo "legge" e la nota con rinvio alla RS dopo la data. Il CP, il CC, il CO e la Cost. si citano senza data (a tal proposito cfr. il n. 81 delle Direttive di tecnica legislativa del 2003, in: <http://www.bk.admin.ch/themen/lang/00939/index.html?lang=it>). In futuro questa regola varrà anche per il Codice di procedura penale (CPP) e il Codice di procedura civile (CPC), recentemente adottati dalle Camere federali ma non ancora in vigore. Per il momento si è tuttavia deciso (per le tre versioni) di apporre anche la loro data nei pertinenti rimandi, poiché si tratta di codici totalmente nuovi e che sostituiscono il diritto cantonale vigente. In un futuro non ancora determinabile con precisione, ma quasi sicuramente in una fase successiva alla loro entrata in vigore, il CPP e il CPC cominceranno a essere citati senza data negli atti normativi che vi rinvieranno (e questa regola sarà "codificata" nelle Direttive di tecnica legislativa). Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al testo di partenza (tedesco o francese) e, nel dubbio, di consultare i responsabili.

Art. 69 Direkter Zugang zum öffentlichen Ereignis¹⁹
(Art. 72 Abs. 3 Bst. a RTVG)

¹ Verlangen Drittveranstalter für die Berichterstattung direkten Zugang zum öffentlichen Ereignis, so haben sie sich mindestens 48 Stunden vor Ereignisbeginn anzumelden. Der Organisator des öffentlichen Ereignisses und der über Erstverwertungs- oder Exklusivrechte verfügende Programmveranstalter entscheiden mindestens 24 Stunden vor Ereignisbeginn, ob die technischen und räumlichen Gegebenheiten den direkten Zugang erlauben. Falls nicht bereits vertragliche Abmachungen bestehen, räumen sie jenen Drittveranstaltern Vorrang ein, die eine möglichst umfassende Versorgung in der Schweiz gewährleisten.

² Der direkte Zugang von Drittveranstaltern darf die Durchführung des Ereignisses und die Ausübung der Exklusiv- und Erstverwertungsrechte nicht beeinträchtigen.

¹⁹ Per motivi di tempo, questa disposizione non è stata tradotta in occasione del seminario. La griglia contiene però i pertinenti termini.